



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Presidenza**

Direzione Generale  
Servizio Elettorale

Prot. N. **10451**

Cagliari, 12 maggio 2011

Comunicazione trasmessa solo via fax  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 412/1991.  
Pagine trasmesse n. 12

- Ai Signori Sindaci
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Sardegna  
**LORO SEDI**

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle Prefetture di:

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

Oggetto: Referendum consultivo regionale del 15 e 16 maggio 2011.  
Spese sostenute dai Comuni e relativi criteri di rendicontazione.

In relazione allo svolgimento del referendum consultivo regionale del 15 e 16 maggio 2011, che in applicazione della L.R. 16 marzo 2011, n. 9 si svolgerà in abbinamento alle elezioni comunali, si rappresenta che, in virtù di quanto previsto dalla L.R. 17 maggio 1957, n. 20 e dalla L.R. 6 marzo 1979, n. 7, le relative spese sono a carico dell'Amministrazione regionale, che provvederà a rimborsare le stesse sulla base dei rendiconti che i Comuni presenteranno a questo Servizio entro il termine perentorio previsto dalla legge.

Al fine di concludere tempestivamente il procedimento istruttorio dei rendiconti e di addivenire in tempi brevi all'erogazione delle somme dovute, in occasione della consultazione elettorale in oggetto, si darà attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/5 del 30.12.2010 relativa alla semplificazione amministrativa e informatizzazione della procedura di rendicontazione delle spese elettorali da parte dei Comuni, dando, così, attuazione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa regionale.

La semplificazione della rendicontazione è accompagnata dall'informatizzazione della procedura, pertanto, i Comuni dovranno compilare *on-line* il rendiconto delle spese elettorali attraverso il caricamento dei relativi dati nell'apposita sezione del portale *Comunas*.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Presidenza

In tal modo, si intende mettere a disposizione dei Comuni un agevole strumento per la compilazione del rendiconto e favorire, nel contempo, la pubblicità dei dati relativi alle spese elettorali, a vantaggio dei cittadini-utenti e in attuazione del principio di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Il rendiconto, conseguentemente, sarà predisposto dai Comuni sotto forma di prospetto riassuntivo delle spese elettorali da rimborsare, corredato dalle necessarie dichiarazioni dei Responsabili degli uffici comunali competenti, e trasmesso senza la documentazione giustificativa delle spese.

Con la presente circolare si definiscono la tipologia delle spese ammissibili, il loro riparto e le modalità di rendicontazione.

#### **TIPOLOGIA DELLE SPESE.**

In considerazione del limite massimo della somma complessivamente stanziata per il referendum in oggetto, si rende necessario che anche le spese dei Comuni vengano contenute nei limiti strettamente necessari all'espletamento degli adempimenti ad esso inerenti.

#### **La tipologia di spese rimborsabili è la seguente:**

1. Spese per le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali.
2. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario elettorale.
3. Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.
4. Spese per la propaganda elettorale.
5. Spese per stampati non forniti direttamente dalla Regione.
6. Spese per il trasporto del materiale elettorale e di arredamento delle sezioni elettorali e per l'allestimento dei seggi.
7. Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'allestimento dei seggi.
8. Spese per collegamenti telefonici straordinari.
9. Spese postali e telegrafiche.
10. Altre spese indispensabili per gli adempimenti elettorali.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Presidenza

**1. Spese per le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali.**

---

Si premette che, ai sensi dell'art. 10 della citata L.R. n. 20/1957, l'Ufficio elettorale di sezione è composto da **un presidente, quattro scrutatori ed un segretario.**

Il seggio speciale è, invece, composto da **un presidente** e da **due scrutatori**, uno dei quali assume le funzioni di segretario del seggio.

In virtù del richiamo operato dall'art. 33 della L.R. n. 7/1979, gli importi degli onorari fissi forfettari da corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e riportati nella seguente tabella:

**a) Comuni nei quali si svolgerà il solo referendum regionale:**

SEGGI ORDINARI

<b>COMPONENTI</b>	<b>IMPORTO</b> <i>Art. 1, comma 5, lett. a), L. n. 70/1980</i>
Presidente	€ 130,00
Scrutatore	€ 104,00
Segretario	€ 104,00

Il costo complessivo di un seggio normale è, pertanto, pari a euro 650,00.

SEGGI SPECIALI

<b>COMPONENTI</b>	<b>IMPORTO</b> <i>Art. 1, comma 5, lett. c), L. n. 70/1980</i>
Presidente	€ 79,00
Scrutatore	€ 53,00
Segretario	€ 53,00

Il costo complessivo di un seggio speciale è, pertanto, pari a euro 185,00.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Presidenza

b) **Comuni nei quali si svolgerà il referendum regionale in abbinamento alle elezioni comunali:**

SEGGI ORDINARI

<b>COMPONENTI</b>	<b>IMPORTO BASE</b> <i>Art. 1, commi 1 e 2, L. n. 70/1980</i>	<b>INCREMENTO</b> <i>Art. 1, comma 5, lett. b), L. n. 70/1980</i>	<b>TOTALE</b>
Presidente	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00
Scrutatore	€ 120,00	€ 22,00	€ 142,00
Segretario	€ 120,00	€ 22,00	€ 142,00

Il costo complessivo di un seggio normale è, pertanto, pari a euro 893,00.

Nelle ipotesi di abbinamento, ai sensi dell'art. 1 della citata L. n. 70/1980, gli importi dei seggi speciali non subiscono alcun incremento:

SEGGI SPECIALI

<b>COMPONENTI</b>	<b>IMPORTO</b> <i>Art. 1, comma 4, L. n. 70/1980</i>
Presidente	€ 90,00
Scrutatore	€ 61,00
Segretario	€ 61,00

Il costo complessivo di un seggio speciale è, pertanto, pari a euro 212,00.

Gli onorari per i componenti degli Uffici elettorali di sezione dovranno essere corrisposti agli aventi diritto senza operare alcuna ritenuta d'acconto in quanto costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali (*art. 9, comma 2, della L. 21 marzo 1990, n. 53*).

Spetta, inoltre, ai soli Presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto ai sensi dell'art. 4 della citata L. n. 70/1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Presidenza

dell'amministrazione statale e con le limitazioni di cui all'art. 1, comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*).

Per i Comuni nei quali si effettua il solo referendum regionale, la spesa per gli onorari dovuti ai componenti dei seggi è a totale carico della Regione.

Nell'ipotesi di abbinamento del referendum regionale con le elezioni comunali, la spesa per i suddetti onorari di competenza della Regione Sardegna e del Comune (pertanto, al netto della quota a carico dello Stato prevista dalla legge 16 aprile 2002, n. 62), dovrà essere ripartita in parti uguali tra la Regione e il Comune, in applicazione dei principi desumibili dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e dall'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, applicabili alla consultazione in oggetto in virtù del rinvio operato dall'art. 27 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20.

## 2. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario elettorale.

---

Il periodo utile ai fini dell'effettuazione del lavoro straordinario da parte del personale comunale inizia il **31 marzo 2011** e termina il **14 giugno 2011**, così come già indicato nella circolare n. 3879 del 22 febbraio 2011 emanata da questo Servizio.

Ai fini del rimborso delle relative spese, è necessaria la **preventiva autorizzazione formale** sia per il personale stabilmente addetto agli uffici che per quello assegnatovi quale supporto provvisorio. La determinazione autorizzativa deve essere adottata dal responsabile del servizio e deve specificare i nominativi del personale previsto, il numero di ore mensili di lavoro straordinario autorizzate per ciascun dipendente e la specifica funzione da assolvere.

E' indispensabile che non si inizi ad effettuare lavoro straordinario prima di aver adottato il relativo provvedimento di autorizzazione, in quanto **la mancata autorizzazione preventiva** (tanto per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, quanto per quello assegnato quale integrazione provvisoria) **inibisce il pagamento dei compensi** per le prestazioni pregresse.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, il limite medio del lavoro straordinario è pari a 50 ore mensili per persona, sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili. Il limite medio trova applicazione nei soli Comuni con più di 5 dipendenti, cosicché negli altri Comuni – fino a 5 dipendenti – vale il solo limite delle 70 ore mensili individuali.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Presidenza

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, resta inteso che il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 70 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

I suddetti limiti non dovranno essere superati neanche nel caso in cui il lavoro straordinario elettorale debba essere svolto per più consultazioni elettorali.

In considerazione della limitatezza dei fondi disponibili, si invitano vivamente i Comuni ad autorizzare la prestazione di lavoro straordinario soltanto per il personale strettamente necessario e per le ore occorrenti per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali.

Ciò vale, in particolare, per il periodo successivo alla data di svolgimento del referendum (sino al trentesimo giorno successivo), nella misura in cui vi sia una progressiva diminuzione degli adempimenti ad esso inerenti.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione dei soggetti cui può attribuirsi il compenso per il lavoro straordinario, nonché la determinazione della misura oraria di tale compenso, si rimanda ai contratti collettivi di lavoro in essere presso codeste Amministrazioni.

Come di consueto, la Regione provvederà al rimborso delle spese per le prestazioni di lavoro straordinario al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni posti a carico dei Comuni, nonché al rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A dimostrazione dell'onere da sostenersi a tale titolo, il Comune dovrà predisporre un analitico prospetto nominativo e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi.

Si ricorda, inoltre, che i buoni pasto erogati ai dipendenti impegnati nell'attività organizzativa per il referendum saranno rimborsati dalla Regione per le sole giornate di lavoro straordinario effettuate, alle condizioni e nei limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro e unicamente per le amministrazioni che avessero già attivato questo servizio per i propri dipendenti.

Ai fini del rimborso occorrerà predisporre una distinta riepilogativa dei beneficiari in modo del tutto analogo a quanto avviene per il lavoro straordinario, ovvero con il dettaglio dei buoni pasto maturati mensilmente da ciascun dipendente

Infine, si rappresenta che **non sarà ammessa a rimborso** l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art. 15 del menzionato D.L. n. 8/1993.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Presidenza

#### 3. Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.

---

Qualora il Comune non possa far fronte, con il personale in servizio e con il lavoro straordinario, alle particolari esigenze connesse alle consultazioni elettorali, potrà ricorrere alla stipulazione di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, ove ricorrano puntuali esigenze che rendano indispensabile il ricorso alla stipulazione degli stessi con contestuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi e, comunque, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative dettate in materia.

Il rimborso della relativa spesa da parte della Regione è, comunque, limitato, come tempo massimo, al periodo elettorale precedentemente indicato (31 marzo 2011 - 14 giugno 2011).

**Non sono ammesse a rimborso** le spese derivanti da contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune.

#### 4. Spese per la propaganda elettorale.

---

Il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Nel caso di richieste di rimborso di spese per l'acquisto di nuovi tabelloni per la propaganda elettorale, occorrerà motivare specificatamente detti acquisti.

Il rimborso sarà comunque limitato al 10% della relativa spesa, posto che detti tabelloni potranno essere utilizzati, nel tempo, anche per altre consultazioni nazionali o regionali.

In ordine all'eventuale noleggio dei predetti tabelloni si rappresenta che quest'ultima spesa potrà essere ammessa a rimborso solo nel caso in cui risulti inequivocabile l'effettivo risparmio rispetto all'acquisto degli stessi.

#### 5. Spese per stampati non forniti direttamente dalla Regione.

---

Le spese relative agli stampati (o ai *software* sostitutivi) possono essere rimborsate solo ove siano strettamente indispensabili per gli adempimenti elettorali, **con esclusione, in ogni caso, degli stampati di uso limitato e di scarso contenuto nonché degli eventuali software per la gestione dei risultati elettorali.**

Rientrano tra le spese rimborsabili, ad esempio, quelle relative alla stampa del manifesto di convocazione dei comizi e del manifesto per la nomina degli scrutatori, demandato ai Comuni



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Presidenza

con nota di questo Servizio n. 6672 del 24 marzo 2011, previa verifica del rispetto delle indicazioni in esse contenute.

#### 6. **Spese per il trasporto del materiale elettorale e di arredamento delle sezioni elettorali e per l'allestimento dei seggi.**

---

Il rimborso attiene alle spese relative al trasporto del materiale elettorale e degli arredi delle sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, nonché alle spese per il montaggio e lo smontaggio delle cabine in tutti i casi in cui il Comune si trovi nell'impossibilità di avvalersi, per lo svolgimento di tali adempimenti, del lavoro straordinario del proprio personale.

#### 7. **Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'allestimento dei seggi.**

---

Il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l'allestimento dei seggi.

**Non è ammesso il rimborso** per l'eventuale acquisto di beni mobili, né per l'affitto di locali comunali; l'eventuale affitto di altri locali può essere ammesso esclusivamente nell'ipotesi in cui debbano essere adibiti ad uso di sezione elettorale.

**Si esclude, in ogni caso, il rimborso di spese per l'acquisto di materassi, lenzuola, cuscini, coperte e simili, nonché il rimborso, tra le altre, delle spese per l'eventuale acquisto di cabine, bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali.**

#### 8. **Spese per collegamenti telefonici straordinari.**

---

Sono ammesse a rimborso le sole spese per i collegamenti telefonici straordinari, a condizione che esse siano strettamente correlate alle effettive necessità del servizio e pertanto riferite ai giorni della votazione e per la raccolta dei dati elettorali.

In relazione all'utilizzo di telefoni cellulari, è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese per il noleggio degli stessi, **non è, invece, ammissibile il rimborso** delle spese relative alle ricariche telefoniche vista l'impossibilità di verificare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presidenza

### 9. Spese postali e telegrafiche.

---

Sono rimborsabili le spese postali e telegrafiche eventualmente sostenute dai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali, ossia prima dell'attivazione dell'apposito servizio di corrispondenza che pone tali spese direttamente a carico della Regione, come comunicato con nota di questo Servizio n. 6913 del 28 marzo 2011, pertanto **le spese postali e telegrafiche sostenute dai Comuni successivamente all'attivazione del citato servizio di corrispondenza non dovranno essere indicate nel rendiconto delle spese che sarà presentato dai Comuni.**

### 10. Altre spese indispensabili per gli adempimenti elettorali.

---

Questa voce attiene alle spese non previste nella casistica precedente, rimborsabili a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai propri organi e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie.

**Non rientrano**, ovviamente, fra le spese ammesse a rimborso, quelle conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerle.

Parimenti **non sono rimborsabili** le spese sostenute per l'allestimento di sale stampa e per la diffusione di dati elettorali, compreso il noleggio o l'acquisto di *software* e di apparecchiature tecniche quali video, stampanti e P.C.

### DISCIPLINA DEI RIPARTI

In applicazione dei principi desumibili dall'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e dall'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, applicabili alla consultazione in oggetto in virtù del rinvio operato dall'art. 27 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, per il riparto delle spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni al referendum consultivo regionale e alle elezioni comunali, si dovranno adottare i seguenti criteri:

- Comuni nei quali si svolgerà il solo referendum regionale
  - le spese sostenute sono **a totale carico della Regione.**
- Comuni nei quali si svolgerà il referendum regionale in abbinamento alle elezioni comunali
  - le spese sostenute sono **1/2 a carico della Regione e 1/2 a carico del Comune.**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Presidenza

Si precisa che non si verifica nessun tipo di abbinamento, e conseguentemente alcun tipo di riparto, tra il referendum regionale del 15 e 16 maggio 2011 e i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011; pertanto gli atti che saranno adottati per l'espletamento dei relativi adempimenti dovranno essere distinti per ciascuna consultazione.

#### **MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

Il rendiconto delle spese, corredato dalle necessarie dichiarazioni dei Responsabili degli uffici comunali competenti, dovrà essere compilato con l'utilizzo dell'applicativo appositamente predisposto.

I Comuni dovranno compilare *on-line* gli allegati di cui si compone il rendiconto (Allegati da "B" a "M"), attraverso il caricamento dei relativi dati nell'apposita sezione del portale *Comunas*, e stampare, sottoscrivere ed inviare alla Regione esclusivamente il prospetto riepilogativo generale delle spese di cui si chiede il rimborso (Allegato "A"), generato dall'applicativo suddetto.

L'Allegato "A" dovrà essere presentato alla Regione con la massima sollecitudine e, in ogni caso, **entro sei mesi** dalla data di svolgimento del referendum e, quindi, **entro il 15 novembre 2011** (*art. 15 decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68*).

Poiché tale termine ha carattere perentorio, il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto al rimborso; pertanto, **non si procederà ad effettuare il rimborso in caso di violazione del termine perentorio di presentazione.**

Ai fini della verifica dell'avvenuto rispetto di tale termine, si farà riferimento alla data di consegna o alla data di spedizione, per raccomandata, del plico contenente l'Allegato "A" alla **Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Elettorale, Viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari.**

Si ribadisce che i Comuni non dovranno trasmettere la documentazione giustificativa delle spese, ma tale documentazione giustificativa dovrà essere conservata presso il Comune, in originale, per un periodo di cinque anni dal rimborso delle relative somme e dovrà essere trasmessa entro trenta giorni, in seguito ad eventuale richiesta dell'amministrazione regionale al fine di consentire l'effettuazione dei previsti controlli attraverso la verifica analitica della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 47/5 del 30.12.2010, i controlli saranno effettuati a campione ed, altresì, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul contenuto delle dichiarazioni rese in sede di rendicontazione delle spese da parte dei Comuni; il campione è



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Presidenza

individuato tramite sorteggio ed è determinato nella misura del 15% dei Comuni della Sardegna e, comunque, in modo da garantire la rappresentatività proporzionale di tutte le province della Regione.

Per garantire la trasparenza delle relative operazioni, il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica e con l'ausilio degli strumenti informatici, previo avviso da pubblicarsi almeno dieci giorni prima nel sito internet istituzionale della Regione.

I Comuni il cui rendiconto sarà sottoposto a controllo dovranno inviare, entro 30 giorni dalla richiesta di questo Servizio, tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute:

- a) copia conformizzata delle determinazioni di autorizzazione al lavoro straordinario;
- b) copia conformizzata dell'eventuale provvedimento di assunzione di personale a tempo determinato;
- c) copia conformizzata dei giustificativi di spesa relativi alle singole voci per le quali si chiede il rimborso, ed in particolare:
  - I. atti di liquidazione delle spese; per quanto riguarda il lavoro straordinario, il relativo atto di liquidazione dovrà contenere l'elenco dei dipendenti con, a fianco di ognuno, il numero di ore mensilmente liquidate (nei limiti di quelle preventivamente autorizzate);
  - II. mandati di pagamento, con le relative quietanze. Per i soli Comuni capoluogo di Provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito esibire, in luogo delle copie conformi dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione dai Comuni fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti;
  - III. fatture analitiche concernenti forniture e trasporti o stampa di manifesti non forniti direttamente dalla Regione, ecc.. Tali fatture dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
  - IV. contratti stipulati per le varie forniture di beni o di servizi;
  - V. prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Presidenza

Nell'invitare codeste amministrazioni ad uniformarsi ai criteri e alle modalità indicate nella presente circolare, si resta a disposizione per ogni eventuale delucidazione in merito e, nel contempo, si rinvia ad ulteriori comunicazioni riguardanti i peculiari aspetti tecnico-informatici del procedimento di rendicontazione.

Si precisa, inoltre, che per i Comuni nei quali, ai sensi della L.R. 18 marzo 2011, n. 10, si svolgeranno anche le elezioni circoscrizionali, verrà emanata apposita circolare integrativa della presente.

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Maria Adriana Deidda